

Addi 13/06/2014 In VENEZIA-NESTLE

Tra

Associazione territoriale **CONFAPI** INDUSTRIA VENETO

e

CGIL territoriale VENETO

CISL territoriale VENETO

UIL territoriale VENETO

Premesso che

- che l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art. 1, comma 481, della stessa legge;
- che è stato emanato, il DPCM 19 febbraio 2014 che ha richiamato espressamente le disposizioni recate nel DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, seguita dalla circolare n. 14 del 29 maggio 2014;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, Integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confapi e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 10 giugno 2014, allegato al presente atto, per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. Per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza **CONFAPI** INDUSTRIA nel territorio VENETO, prive di rappresentanza sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di **CONFAPI**, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle Normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza **CONFAPI** INDUSTRIA nel territorio VENETO

è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente lo prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI.

2. Fermo il contenuto dell'Accordo Interconfederale del 20 aprile 2012, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI INDUSTRIA nel territorio VENETO, che non si avvalgono della procedura di cui al precedente punto, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative rese in conformità al contenuto dell'accordo territoriale del 17-05-2013. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
3. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente Intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori dal territorio VENETO, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013, come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
5. La stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione.
6. Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione territoriale CONFAPI

VENETO

CGIL territoriale

VENETO

CISL territoriale

VENETO

UIL territoriale

VENETO

[Signature]
[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Accordo quadro detassazione 2014

Addi 13/06/2014 in VENEZIA-NESTLE

Tra

Associazione territoriale CONFAPI INDUSTRIA VENETO

e

CGIL territoriale VENETO

CISL territoriale VENETO

UIL territoriale VENETO

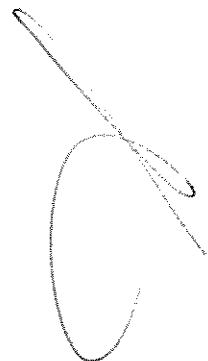
Premesso che

- che l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 19 febbraio 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.15 del 3 aprile 2013 nonché la circolare 29 maggio 2014 n.14 e dell'Agenzia dell'Entrate n.11/E del 30 aprile 2013 e n.9/E del 14 maggio 2014 punto 3.1;
- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- Confapi e Cgil, Cisl e Uil nazionali hanno sottoscritto l'accordo 9 maggio 2013 per favorire, sulla base della gestione condivisa, l'attuazione di quanto previsto all'art. 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI INDUSTRIA nel territorio VENETO, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI, aventi competenza sindacale - stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.

Parimenti, sempre per l'attuazione delle normative di cui in premessa nonché per quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 20 aprile 2012 in materia di livelli contrattuali, per le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza CONFAPI INDUSTRIA nel territorio VENETO è possibile a livello territoriale, per i CCNL che esplicitamente o prevedono, sottoscrivere accordi tra le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo con le rispettive rappresentanze territoriali CONFAPI



2. fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL applicato in azienda anche con riferimento alle procedure previste per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le Imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di CONFAPI INDUSTRIA nel territorio VENETO, che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 così come richiamato dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive - così come previste nella circolare n.15/2013 e 14/2014 - erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le Imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori dal territorio VENETO, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013 e dal DPCM 19 febbraio 2014;
4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori Imprese sul contenuto del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali;
8. il presente accordo sarà depositato entro trenta giorni dalla data di stipula dello stesso presso la Direzione territoriale del lavoro competente, a cura di una delle due parti firmatarie

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione territoriale CONFAPI INDUSTRIA VENETO

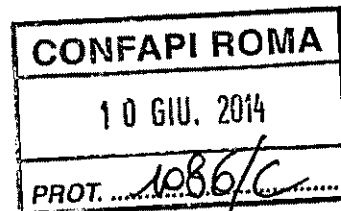
CGIL territoriale VENETO

CISL territoriale VENETO

UIL territoriale VENETO

ACCORDO INTERCONFEDERALE DETASSAZIONE 2014

Tra
CONFAPI
e
CGIL, CISL, UIL



premesso

che le parti ritengono opportuno proseguire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità)

convengono

In attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che richiama espressamente le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013, che i contenuti dell'accordo quadro territoriale allegato all'accordo del 9 maggio 2013 sono integralmente confermati.

Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 9 maggio 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire, anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Roma, 10 GIU. 2014

CONFAPI

A large, stylized handwritten signature in black ink, representing the CONFAPI representative.

CGIL

A handwritten signature in black ink, representing the CGIL representative.

CISL

A handwritten signature in black ink, representing the CISL representative.

UIL

A handwritten signature in black ink, representing the UIL representative.